SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA —

11^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

9° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973

Presidenza del Presidente POZZAR

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Decemente

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Decorrenza dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, recante modifica alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive » (68) (D'iniziativa dei senatori Albarello e Merzario):

L KESTDENTE	•	•		•		•	•	ľ	ug.	122,	143,	124
AZIMONTI												124
DEL NERO,	soi	ttos	seg	ret	ari	0	đi	S	tato	per	il	
lavoro e la	pre	evic	ler	ıza	so	cia	ıle				123,	124
DE SANCTIS												124
FERRALASCO												124
GAROLI .												
VARALDO, re	elat	ore	2 0	ılla	C	on	ım	iss	sion	e .		123

Pag 122 124

Seguito della discussione e rinvio:

« Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali » (781) (D'iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

	Presidente	Pag.	124,	126
-	DEL NERO, sottosegretario di Stato	per il	la-	
	voro e la previdenza sociale		125,	126
	DE SANCTIS			126

La seduta ha inizio alle ore 11,20.

S E G R E T O, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

11^a COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (9 maggio 1973)

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Decorrenza dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, recante modifica alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive » (68), d'iniziativa dei senatori Albarello e Merzario

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Decorrenza dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, recante modifica alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive », d'iniziativa dei senatori Albarello e Merzario.

Come i colleghi ricorderanno, questo disegno di legge fu esaminato una prima volta in sede referente nella seduta del 28 febbraio: in quella occasione ascoltammo l'esposizione del relatore, senatore Varaldo, che si intrattenne altresì sul disegno di legge n. 714, d'iniziativa del senatore Garoli ed altri, vertente su analoga materia. Il provvedimento all'ordine del giorno sarà ora discusso in sede deliberante, avendo il Presidente del Senato accolto la richiesta del trasferimento di sede. Prego il senatore Varaldo di volerci riassumere il contenuto del disegno di legge.

GAROLI. Vorrei porre una questione pregiudiziale, prima di iniziare la discussione del disegno di legge all'ordine del giorno. Non riesco infatti a capire la ragione per la quale non si debbano discutere unitamente i disegni di legge n. 68, presentato dai senatori Albarello e Merzario, e n. 714, presentato dal sottoscritto insieme con altri colleghi, i quali trattano dello stesso argomento.

La proposta Albarello e Merzario ha avuto oltre al merito specifico relativo al suo con-

tenuto, anche il merito di obbligarci ad un esame attento dell'intera materia regolata dalla legge n. 93 del 20 febbraio 1958, modificata con la legge 30 gennaio 1968, n. 47, dal quale sono emerse le gravi lacune della legge del '58, peccati originali, vorrei dire, che dobbiamo assolutamente cancellare. Da ciò è scaturita la nostra proposta — contenuta nel disegno di legge n. 714 — che si propone di superare quelle norme della legge ricordata che appaiono in contrasto con i moderni criteri di tutela dei lavoratori colpiti dalle malattie causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. Mi riferisco in particolare agli articoli 9, 11 e 12 della legge del 1958, che pongono limiti alla tutela assicurativa e che non possono ritenersi giustificati.

In ultima analisi la nostra intenzione era di approfittare dell'occasione offerta dalla proposta dei senatori Albarello e Merzario per rivedere in modo serio l'intera materia regolata dalla legge 20 febbraio 1958, n. 93, per procedere ad una sistemazione organica delle sue norme, così come da più parti si attende e si richiede.

In base a tutto questo, ritorniamo a proporre all'onorevole Presidente, che mi pare avesse già manifestato il suo accordo di massima nella precedente riunione della Commissione in sede referente, l'abbinamento dei due provvedimenti, e di richiedere, quindi, che anche il disegno di legge n. 714 ci venga assegnato in sede deliberante.

PRESIDENTE. In effetti i due provvedimenti erano stati abbinati in sede referente, nell'intento di trattarli congiuntamente, di chiedere per entrambi il deferimento alla sede deliberante e di approvarli insieme.

È avvenuto però che mentre per il disegno di legge n. 68, che si limita a fissare la data di decorrenza per l'applicazione delle rendite previste dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47 (recante modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, di cui si è parlato) il Governo ha espresso parere favorevole, per il disegno di legge n. 714, che pone più delicate questioni di merito, il Governo ha manifestato alcune perplessità, che ci hanno impedito di chiedere anche per il provvedimento

9° RESOCONTO STEN. (9 maggio 1973)

d'iniziativa del senatore Garoli il trasferimento di sede.

GAROLI. Se non erro il Governo si era detto pronto a riesaminare la materia.

PRESIDENTE. Comunque il Governon dichiarò che non poteva, almeno per il momento, dare parere favorevole, sicchè la Commissione ritenne che la miglior cosa fosse di approvare intanto il disegno di legge n. 68 e di esaminare separatamente quello n. 714, augurandosi che nel frattempo il Governo avesse modo di riconsiderare il suo parere, sì da permettere di richiedere la sede deliberante anche per questo secondo provvedimento.

VARALDO, relatore alla Commissione. Oggi non possiamo discutere insieme i due disegni di legge perchè uno ci è stato assegnato in sede deliberante e l'altro in sede referente. Il rappresentante del Governo non sarebbe contrario ad accettare la sede deliberante anche per il secondo provvedimento, purchè si modificasse in alcuni punti. Ci si presentano quindi due strade: o discutere prima il n. 714 in sede referente per poi, se si raggiunge un accordo, chiederne l'assegnazione in sede deliberante onde discuterlo unitamente al disegno di legge n. 68, oppure discutere subito quest'ultimo, riservandoci di esaminare al più presto il provvedimento del senatore Garoli ed altri.

DEL NERO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Per quanto riguarda il disegno di legge n. 68 dei senatori Albarello e Merzario, come già ebbi a dichiarare, il parere del Governo è senz'altro favorevole. Per il provvedimento n. 714, dei senatori Garoli ed altri, le osservazioni del Governo non sono mutate. Innanzitutto se rimane l'articolo 2 così come è stato formulato, il Governo è costretto a continuare ad opporsi alla richiesta di assegnazione in sede deliberante, in quanto l'indennizzabilità deve poter avvenire solo ed esclusivamente entro un periodo ben preciso dalla cessazione dell'esposizione al rischio.

L'altra osservazione riguarda il termine relativo alla possibilità di revisione del grado di invalidità di cui al terzo comma dell'articolo 1. Comunque questa seconda questione è di minore importanza, se ne può discutere, e tutto sommato non costituisce un ostacolo insormontabile; la disposizione dell'articolo 2 del disegno di legge n. 714, invece, contrasta con i principi generali dell'assicurazione e al riguardo non possiamo assolutamente transigere.

P R E S I D E N T E . A questo punto credo che ci convenga senz'altro affrontare la discussione del disegno di legge n. 68. La Presidenza si impegna però a non cancellare dall'ordine del giorno il disegno di legge numero 714, allo scopo di farlo esaminare al più presto in sede referente, in modo che se in tale sede verrà modificato il testo dell'articolo 2 o se il Governo avrà nel frattempo mutato parere, si potrà richiedere anche per esso il trasferimento alla sede deliberante.

GAROLI. Convengo sull'opportunità di seguire le indicazioni del Presidente e prendo atto di quanto egli ha dichiarato riguardo al mantenimento nell'ordine del giorno del provvedimento n. 714.

VARALDO, relatore alla Commissione. Ricordo alla Commissione che il 28 febbraio scorso io già svolsi una relazione favorevole al disegno di legge in esame. Mi limiterò quindi a riassumerne il contenuto.

Con la legge 30 gennaio 1968, n. 47, si è provveduto ad aggiornare le rendite per inabilità e per morte e gli assegni una volta tanto in caso di morte a favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate da raggi X e da sostanze radioattive. La stessa legge, nel fissare le nuove misure degli oneri contributivi necessari per far fronte alle spese, ne stabiliva la decorrenza con effetto retroattivo dal 1º genaio 1967, senza fare alcun riferimento alla data di decorrenza delle prestazioni, cioè del godimento del trattamento pensionistico. Per le prestazioni, quindi, secondo i principi generali di cui all'articolo 10 delle disposizioni preliminari del codice civile, la nuova disciplina ha avuto decorrenza dal quindi-

9° RESOCONTO STEN. (9 maggio 1973)

cesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 16 febbraio 1968, cioè dal 2 marzo 1968.

Ora, il disegno di legge chiede espressamente che anche la decorrenza dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge del 1968 venga portata alla data del 1º gennaio 1967. Sarà l'INAIL ad applicare direttamente la nuova norma, e sarà la cosa migliore; qualora l'INAIL non lo facesse, sarà preoccupazione dei sindacati far conoscere ai loro aderenti la modifica della legge per far loro ottenere le provvidenze previste.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GAROLI. Esprimo il parere favorevole del Gruppo comunista all'approvazione del disegno di legge Albarello-Merzario. Si tratta, in pratica, di colmare una lacuna della legge del 1968. Appare evidente che tale lacuna si è verificata contro la stessa volontà del legislatore, per cui possiamo affermare che l'iniziativa in esame, sanando una situazione pregressa, si colloca pienamente nel quadro delle intenzioni del legislatore. Appare del tutto ovvio, infatti, che stabilite le nuove modalità, e quindi la decorrenza del 1º gennaio 1967 degli oneri assicurativi, la stessa decorrenza deve valere per le prestazioni dovute ai colpiti da malattie e lesioni.

A Z I M O N T I . Ho chiesto la parola solo per chiarire che il gruppo della Democrazia cristiana è favorevole all'approvazione del disegno di legge. Ricordando infatti le discussioni avvenute nel 1968 in occasione dell'approvazione alla Camera dei deputati della legge n. 93, posso senz'altro affermare che quanto oggi andiamo a stabilire risponde all'effettiva intenzione del legislatore dell'epoca.

FERRALASCO. Mi associo pienamente. Il Gruppo socialista è favorevole ad ovviare a quest'errore di forma, che si è poi trasformato in un errore di sostanza all'atto dell'applicazione della legge.

D E S A N C T I S . Poichè questa è una legge interpretativa, sono anch'io favorevole all'approvazione.

DEL NERO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Già durante l'esame in sede referente il Governo aveva espresso il suo parere favorevole al disegno di legge, perchè rientra nella logica previdenziale che i benefici abbiano vigore dalla data in cui hanno applicazione i relativi oneri.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico

Le rendite previste dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, vanno applicate a decorrere dal 1º gennaio 1967.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

« Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali » (781), d'iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione del disegno di legge: « Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali », d'iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Abbiamo già svolto in sedute precedenti la discussione sul disegno di legge e abbiamo rinviato la definitiva deliberazione in attesa dei richiesti chiarimenti da parte delle associazioni sindacali, in quanto ci è stato

11^a COMMISSIONE

fatto presente che alcune di esse sarebbero contrarie all'approvazione del provvedimento. La Commissione ritenne alla unanimità di non potere approvare un disegno di legge che riguarda la vita interna e l'attività dei sindacati se questi non fossero d'accordo su tale intervento di carattere legislativo. Io ho avuto al riguardo informazioni piuttosto contrastanti; ultimamente però, in data 16 aprile scorso, ho ricevuto una lettera della CISL, a firma del segretario aggiunto Vito Scalia, in cui tale Confederazione ha dichiarato di essere senza alcuna riserva favorevole a questo disegno di legge. Mi risulta però che ci sono altre organizzazioni sindacali che stanno tuttora riflettendo sulla questione, per cui chiedo agli onorevoli colleghi se non sia opportuno rimandare ulteriormente la votazione, in attesa di nuovi chiarimenti in sede sindacale. Debbo dire che questo modo di operare non costituisce una rinuncia al nostro dovere di legiferare comunque, anche in difformità delle opinioni dei gruppi sociali, dei gruppi organizzati e dei sindacati; si tratta però, a mio avviso, di una legge che incide sulla vita stessa del sindacato per cui, se i sindacati non sono d'accordo sulla sua formulazione, mi sembra che faremmo un pessimo lavoro approvandola. Propongo quindi un ulteriore rinvio.

D E L N E R O , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Non ho obiezioni da fare a tale rinvio, ma dato che nella precedente seduta mi sono state rivolte alcune domande, potrei intanto rispondere a queste. Debbo dire però che al Governo è sembrato che le organizzazioni sindacali fossero d'accordo sul disegno di legge, perchè autorevolissimi rappresentanti dei sindacati non hanno sollevato alcuna obiezione.

La prima domanda rivoltami l'altra volta era la seguente:

« Il datore di lavoro può chiedere la riscossione dei contributi da parte degli enti previdenziali indicati nel provvedimento? ». La risposta è che tale possibilità non può essere posta in dubbio, data la dizione « associazioni sindacali a carattere nazionale » contenuta nel primo comma dell'articolo unico.

D'altro canto tale interpretazione viene pacificamente riconosciuta in sede di applicazione dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, concernente il settore agricolo, che contiene la medesima formulazione.

Rispondendo ad un altro quesito concernente la procedura da seguire nell'eventualità di un mancato versamento, da parte del datore di lavoro all'Istituto previdenziale, dei contributi associativi trattenuti ai lavoratori, faccio presente che, trattandosi di un rapporto a carattere privatistico, le eventuali conseguenze dovranno essere risolte secondo le norme del diritto comune, senza necessità di particolari richiami nel disegno di legge in esame. In questi casi non c'è una trasformazione dei contributi associativi in contributi previdenziali, per cui si potrebbero adottare forme coattive di recupero, ma si dovrà seguire la normale procedura civilistica.

In risposta ad una terza domanda, riguardante i rapporti tra la legge 12 marzo 1968, n. 334, concernente lo SCAU, ed il provvedimento in esame, preciso che quest'ultimo è diretto ad ampliare il campo di applicazione dell'articolo 11 di tale legge ai settori diversi da quello agricolo, prevedendo la riscossione dei contributi associativi, per questi settori, tramite l'INPS, l'INAM e l'INAIL.

Ad una quarta domanda rivoltami circa gli elementi fondamentali che dovranno essere contenuti nelle convenzioni di cui parla il disegno di legge, informo che tali contenuti possono riassumersi nei seguenti punti:

- a) i reciproci rapporti tra l'Istituto previdenziale e le organizzazioni sindacali interessate debbono risultare dall'apposita convenzione;
- b) il costo del servizio non deve in nessun caso incidere sull'attività istituzionale dell'Istituto e dovrà essere interamente rimborsato dalle organizzazioni sindacali interessate;
- c) nei moduli di versamento delle somme dovute all'Istituto previdenziale dovrà essere separatamente evidenziata la quota concernente i contributi associativi;
- d) la convenzione dovrà contenere una clausola che elimini la responsabilità dell'Istituto percettore per danni che possono

11^a COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (9 maggio 1973)

derivare ai terzi per non regolare comportamento di soggetti diversi dall'Istituto stesso, per una eventuale irregolare esecuzione degli adempimenti scaturenti dalla convenzione medesima.

Se qualcuno dei colleghi ha altri elementi da fornire su questa materia, siamo pronti a recepirli per poterli inserire in una direttiva di carattere generale.

D E S A N C T I S . Vorrei un chiarimento su quanto ha detto il rappresentante del Governo in merito alle procedure da seguire in caso di omissione di versamento dei contributi associativi. Egli ha detto che in tali casi ci si comporta secondo le norme del diritto comune. Io vorrei chiedere: qual è il titolare di quest'azione? L'Istituto previdenziale che procede alla riscossione o l'organizzazione sindacale?

DEL NERO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Direi che l'iniziativa deve essere senz'altro dell'organizzazione sindacale, la quale, al limite, secondo una sua valutazione, potrebbe anche rinunciare ad una contribuzione e non promuovere, quindi, alcuna azione rivendicativa.

PRESIDENTE. Non possiamo procedere alla votazione del disegno di legge per le ragioni che ho già esposto. Comunque la breve discussione di questa mattina ha dato modo di chiarire e approfondire alcuni aspetti del provvedimento e ritengo che la prossima settimana ne potremo concludere l'esame senza altri contrattempi.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
Dott Franco Battocchio